

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1449 DELLA COMMISSIONE****del 12 giugno 2023****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda il pagamento degli aiuti, i trasferimenti fra ripartizioni e i controlli amministrativi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25, primo comma, lettere a), b) ed e),

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 60, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 44, paragrafo 3 *ter*, del regolamento (UE) 2021/2116, ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di versare anticipi nell'ambito del regime di aiuti di cui alla parte II, titolo I, capo II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 («programma destinato alle scuole») in relazione agli aiuti riguardanti l'anno scolastico 2023/2024 e successivi. Il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione <sup>(3)</sup> integra il regolamento (UE) 2021/2116 stabilendo norme, tra l'altro, in materia di cauzioni, tra cui condizioni specifiche per il versamento di anticipi degli aiuti nell'ambito del programma destinato alle scuole sotto forma di una percentuale massima degli aiuti ai richiedenti e l'obbligo per i richiedenti di costituire una cauzione.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce le modalità di applicazione del programma destinato alle scuole, anche per quanto riguarda il contenuto della strategia degli Stati membri, la domanda di aiuto e il relativo pagamento dopo la realizzazione delle attività del programma destinato alle scuole. È opportuno stabilire le modalità di applicazione in base alle quali gli Stati membri possono versare anticipi nell'ambito del programma destinato alle scuole.
- (3) È opportuno stabilire le norme relative al contenuto, alla frequenza e alle prove a sostegno delle domande di anticipo degli aiuti previsti nell'ambito del programma destinato alle scuole che i richiedenti sono tenuti a presentare.
- (4) L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 stabilisce i requisiti minimi che le domande di aiuto devono soddisfare affinché i richiedenti possano presentarle alle autorità competenti, dopo la realizzazione delle attività cui si riferiscono, al fine di chiedere il rimborso delle spese sostenute. L'articolo specifica inoltre i documenti giustificativi richiesti a sostegno di tali domande. L'obbligo di presentare una domanda di aiuto dovrebbe applicarsi anche nel caso in cui il richiedente abbia ricevuto un anticipo dell'aiuto stesso. È tuttavia opportuno stabilire requisiti specifici per quanto riguarda le domande di aiuto per le quali siano stati versati anticipi.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 1).

